

**Relazione alla Proposta di Legge
"Testo unico in materia elettorale"**

Spettabili membri del Consiglio Grande e generale,
la presente proposta di legge si inserisce all'interno del pacchetto di riforme costituzionali necessarie per coordinare tra loro le norme esistenti con l'obiettivo di snellire i lavori del Consiglio Grande e Generale, garantire piena operatività a chi si impegna in politica e promuovere un risparmio di all'incirca 1,5 milioni di euro l'anno.

Con la presente proposta ci proponiamo di realizzare un testo unico che accantoni e abroghi tutta la proliferazione normativa, spesso caotica, che periodicamente si affastella nel nostro paese. In questo modo tutte le materie inerenti le elezioni tornano ad essere ricomprese all'interno di questo testo unico.

Inoltre vengono introdotte all'interno della presente legge le modifiche richieste perché essa sia allineata con la riforma costituzionale proposta.

Nello specifico

- Art.1) Ex articolo 1 della L. 1996/6.
- Art.2) Ex articolo 1 della L.Q. 2007/1.
- Art.3) Ex articolo 3 della L. 1996/6.
- Art.4) Ex articolo 2 della L.Q. 2007/1. In questo articolo viene inoltre aumentato il numero di elettori minimo e massimo da assegnare a ciascuna sezione elettorale. Si passa da 150-700 elettori per ogni sezione elettorale a 400-1.000, e da 300-1.400 a 800-2.000 per le sezioni riservate agli elettori esteri.
- Art.5) Ex articolo 6 della L. 1996/6 (l'ex articolo 5 della Legge 1996/6 è stato infatti abrogato dal Decreto 1996/122. L'articolo 6 era stato integrato dall'articolo 7 della Legge 2000/114, ma tale integrazione è stata successivamente abrogata dall'articolo 13 della L.Q. 2008/1). Integrato con la modifica introdotta dall'articolo 20 della L.Q. 2007/1 inerente alle sezioni riservate agli elettori esteri.
- Art.6) Ex articolo 7 della L. 1996/6.
- Art.7) Ex articolo 8 della L. 1996/6.
- Art.8) Ex articolo 3 della L.Q. 2007/1. In questo articolo viene inoltre ridotto il numero dei membri del Consiglio Grande e Generale da sessanta a trenta, e di conseguenza al comma 2 lettera a, si stabilisce che il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità quando venga a perdere quindici anziché 30 dei suoi componenti.
- Art.9) Ex articolo 10 della L. 1996/6.
- Art.10) Integrazione dell'articolo 4 della L.Q. 2007/1 (i primi due commi) e l'articolo 11 della L. 1996/6 (il terzo comma).
- Art.11) Integrazione dell'articolo 5 della L.Q. 2007/1 (il secondo comma) e l'articolo 12 della L. 1996/6 (i commi 3, 4 e 5). In questo articolo viene inoltre introdotto il certificato elettorale pluriennale, inviato per posta ordinaria e contenente dieci tagliandi di voto. Tale intervento è oramai inderogabile, per ridurre drasticamente i tempi di





consegna e la burocrazia in capo allo Stato Civile, oltre ovviamente alle spese connesse, aggravate dalla trasformazione delle Poste in s.p.a., che si possono quantificare in almeno 100.000 euro ogni dieci anni.

- Art.12) Ex articolo 10 della L.Q. 2008/1, con una lieve modifica consistente nel fatto che il certificato elettorale plurimo è già stato introdotto nell'articolo precedente.
- Art.13) Ex articolo 13 della L. 1996/6.
- Art.14) Ex articolo 19 della L.Q. 2008/1
- Art.15) Integrazione dell'articolo 6 della L.Q. 2007/1 (commi 1, 3 e 6), l'articolo 1 della L.Q. 2008/1 (comma 4) e l'articolo 2 della L.Q. 2008/1 (commi 7, 8 e 9).
- Art.16) Integrazione dell'articolo 7 della L.Q. 2007/1 (comma 1), l'articolo 15 della L. 1996/6 (comma 2) e l'articolo 3 della L.Q. 2008/1 (comma 3). Questo articolo viene inoltre coordinato numericamente con la nuova configurazione del Consiglio Grande e Generale, dunque il numero massimo dei candidati per ogni lista sarà di 30 (anziché 60), mentre si ritiene di mantenere il numero minimo di 12 come ora. Vengono inoltre aggiunti i commi 4, 5 e 6 che in linea con la necessità di maggiore trasparenza per i membri del Consiglio Grande e Generale va ad introdurre l'obbligo di dichiarazione, oltre dei redditi, anche dei patrimoni familiari e dei conti correnti, l'assoggettamento a controlli ulteriori sulle proprie dichiarazioni, l'obbligo di motivare ogni movimentazione di denaro superiore alla soglia di €10.000,00.
- Art.17) Ex articolo 8 della L.Q. 2007/1.
- Art.18) Integrazione dell'articolo 9 della L.Q. 2007/1 (commi da 1 a 6) e dell'articolo 12 della L.Q. 2008/1 (commi 7 e 8).
- Art.19) Ex articolo 18 della L. 1996/6.
- Art.20) Integrazione dell'articolo 19 della L.1996/6 e dell'articolo 2 della L. 2002/97 (comma 3).
- Art.21) Ex articolo 10 della L.Q. 2007/1.
- Art.22) Ex articolo 20 della L. 1996/6 (con abrogazione del comma 2 introdotto dall'articolo 18 della Legge 2005/170).
- Art.23) Integrazione dell'articolo 21 della L. 1996/6 (comma 1) e dell'articolo 4 della L.Q. 2008/1 (comma 2).
- Art.24) Ex articolo 25 della L.Q. 2007/1.
- Art.25) Ex articolo 22 della L. 1996/6.
- Art.26) Ex articolo 12 della L.Q. 2007/1, integrato con il progetto di Legge presentato il 31 luglio 2013 dal movimento RETE, che assicura una corsia preferenziale per i ruoli di presidente e di scrutatore presso i seggi elettorali per coloro che, in possesso dei titoli di studio richiesti, siano disoccupati da almeno 180 giorni.
- Art.27) Integrazione dell'articolo 24 della L. 1996/6 (commi 1 e 2) e dell'articolo 13 della L.Q. 2007/1 (comma 3).
- Art.28) Ex articolo 25 della L. 1996/6.
- Art.29) Ex articolo 26 della L. 1996/6.
- Art.30) Ex articolo 14 della L.Q. 2007/1.
- Art.31) Ex articolo 28 della L. 1996/6.



- Art.32) Ex articolo 29 della L. 1996/6.
- Art.33) Ex articolo 30 della L. 1996/6.
- Art.34) Ex articolo 31 della L. 1996/6.
- Art.35) Ex articolo 32 della L. 1996/6.
- Art.36) Ex articolo 15 della L.Q. 2007/1.
- Art.37) Ex articolo 34 della L. 1996/6.
- Art.38) Ex articolo 35 della L. 1996/6.
- Art.39) Ex articolo 15 della L.Q. 2008/1
- Art.40) Ex articolo 16 della L.Q. 2007/1. In questo articolo si riduce da 3 a 2 il numero di preferenze esprimibile da parte di ogni elettore. Tale riduzione è dettata dalla riduzione del numero di membri del Consiglio Grande e Generale (da 60 a 30). L'articolo viene inoltre integrato con le indicazioni introdotte, per quanto concerne l'elettore residente all'estero, dall'articolo 12 della L.Q. 2008/1
- Art.41) Ex articolo 37 della L. 1996/6.
- Art.42) Ex articolo 5 della L.Q. 2008/1.
- Art.43) Ex articolo 39 della L. 1996/6.
- Art.44) Ex articolo 7 della L.Q. 2008/1. Anche in questo articolo vengono modificati i quozienti di voti validi in relazione alla riduzione di componenti del Consiglio Grande e Generale. Viene inoltre eliminato il premio di stabilità nonché il doppio turno di ballottaggio, tornando ad una situazione in cui alla lista o la coalizione con maggioranza relativa viene riconosciuto un premio di maggioranza limitato, e nel caso non raggiunga da solo il 50% più uno dei voti debba addivenire ad una coalizione con le altre liste presenti in Consiglio. I seggi redistribuiti per il premio di maggioranza (che passa da 35/25 a 17/13, tenendo anche conto del fatto che i Capitani Reggenti sono sempre di garanzia, dunque i numeri realmente fruibili in Consiglio Grande e Generale sono di 16/12 anziché 33/25) non danno diritto, per chi ne fruisce, di un aumento del finanziamento.
- Art.45) Ex articolo 41 della L. 1996/6.
- Art.46) Ex articolo 42 della L. 1996/6.
- Art.47) Ex articolo 43 della L. 1996/6.
- Art.48) Ex articolo 44 della L. 1996/6.
- Art.49) Ex articolo 45 della L. 1996/6.
- Art.50) Ex articolo 46 della L. 1996/6.
- Art.51) Ex articolo 47 della L. 1996/6.
- Art.52) Abrogazioni
- Art.53) Norme di coordinamento (ex articolo 18 della L.Q. 2008/1).
- Art.54) Ex articolo 24 della L.Q. 2007/1. Modifica all'articolo 394 del codice penale, qui introdotta per via dell'abrogazione complessiva della L.Q. 2007/1.
- Art.55) Entrata in vigore dalla XXIX^a Legislatura

